



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini

Presidente

dott.ssa Maria Laura Amato

Giudice Rel.

dott. Jacopo Blandini

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato il giorno 27 maggio 2015, vertente

TRA

██████████ nata a ██████████),
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, con studio in Cernusco sul Naviglio, ██████████
ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti;

PARTE ATTRICE

E

██████████ nato a Lima in Perù il ██████████) con
ultima residenza nota in Milano, ██████████ allo stato irreperibile;

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano

OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE

CONCLUSIONI delle parti:

Per l'intervenuto PM:

"1) Dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi, rimettendosi all'apprezzamento del Tribunale sulle ulteriori domande;

2) confermarsi i provvedimenti già assunti.

Si rimette nel resto."

Per parte attrice:

"Voglia il giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione adottato ogni più opportuno provvedimento così accertare e giudicare:

Nel merito

- dichiarare la separazione personale tra i coniugi [REDACTED] autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, con ogni conseguente adempimento di legge;

- assegnare la casa familiare con tutto quanto l'arreda alla signora [REDACTED], proprietaria in via esclusiva, che vi dimorerà con i figli;

- affidare i figli minori, [REDACTED], per tutto quanto indicato in atti, in via esclusiva alla madre con collocamento presso l'abitazione della medesima e con possibilità del padre di vederli e tenerli con sé quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni dei minori e previo avviso telefonico;

- accertare e dichiarare in € 600 al mese la somma equa che il signor [REDACTED] dovrà corrispondere quale assegno di mantenimento in favore dei figli, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e mediche sostenute per i figli, ovvero quella differente somma ritenuta di giustizia.

In via istruttoria, si richiama la memoria ex art. 183 cpc VI comma n.2 del 16.6.2016."

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27 maggio 2015 ritualmente notificato, [REDACTED], premesso di aver contratto matrimonio civile a Milano in data 18 giugno 1998 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno 1998, n. 0522, Registro 3, Parte I) con [REDACTED], chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento dei figli minori [REDACTED] [REDACTED] via esclusiva alla madre, sul presupposto che il padre si era allontanato dalla casa coniugale nel 2011, disinteressandosi della famiglia; chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, con modalità di visita alle condizioni di cui al ricorso depositato; infine chiedeva di disporre l'obbligo a carico del convenuto di versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei

figli un assegno di Euro 600,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive).

All'udienza presidenziale del giorno 3 dicembre 2015, il Presidente, verificata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c., dato atto che il resistente, sebbene ritualmente citato non compariva personalmente né si costituiva, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la sola parte ricorrente e autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, pronunciava l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. come di seguito riportata nella parte motiva:

"Il Presidente ff, dott.ssa [REDACTED]

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

sentita la parte ricorrente e il suo difensore;

Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente.

Osservato come sia emerso dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente che il resistente all'improvviso, nel 2011, si è allontanato dalla casa coniugale abbandonando la moglie e i tre figli senza dare più notizia di sé e senza mantenere contatti con la madre, mantenendo contatti solo saltuari con i figli e senza in alcun modo contribuire alle esigenze dei figli.

Osservato, pertanto, che sulla base di quanto accertato e dichiarato dalla ricorrente, può ritenersi accertato che il resistente si è disinteressato dei figli e in generale della famiglia, non partecipando più alle loro scelte di vita, non curandosi di loro e omettendo qualsiasi forma di contributo economico in favore di tutti e tre i figli, se non piccole somme all'inizio della separazione.

Osservato che il disinteresse manifestato dal resistente è stato, altresì, confermato dalla sua assenza nel presente procedimento.

Richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).

Ritenuto pertanto che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre vada accolta, con modalità di visita per il padre previo accordi diretti con la madre.

Rilevato, inoltre, che la ricorrente lavora come operata in una cooperativa e ha dichiarato di guadagnare circa 1.7000/1.800 € al mese (compresi gli assegni familiari). Effettivamente dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla ricorrente, la medesima risulta infatti aver percepito per l'anno 2013 (PF 2014) un reddito annuo lordo di € 19.559; per l'anno 2014 (Certificazione Unica 2015) un reddito annuo lordo di € 18.065. La medesima vive in una casa di proprietà cointestata con il fratello, gravata da mutuo con rata mensile di € 550,00 (di cui sostiene il 50%) e sostiene tutte le spese di gestione della casa e della famiglia.

Osservato che secondo quanto riferito dalla ricorrente, il resistente all'epoca della convivenza svolgeva lavori saltuari non in regola e contribuiva solo in modo limitato alle esigenze della famiglia, con un importo mensile di circa 300 euro.

Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento dei tre figli, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di qualsivoglia dato preciso relativo alla situazione economica e reddituale del medesimo di cui nulla peraltro si conosce in ordine all'attività effettivamente svolta e in ordine pure alla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, di dover determinare l'obbligo di contribuzione mediante il versamento mensile alla moglie di un assegno onnicomprensivo pari ad € 450,00 complessivo per i tre figli, come richiesto dalla madre in sede di verbalizzazione.

La misura del contributo deve essere determinato necessariamente con carattere di onnicomprensività, stante la mancata condivisione delle scelte da parte dei coniugi riguardanti i figli.

PQM

Richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 3 dicembre 2015):

1) *Affida i figli minori [REDACTED], nata in data [REDACTED] [REDACTED], nato il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nata il [REDACTED] in via esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di [REDACTED]. Il padre potrà frequentare i figli, su espressa richiesta dello stesso, solo previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e i bisogni dei minori medesimi.*

2) *Assegna la casa familiare di [REDACTED] con tutti gli arredi alla madre;*

3) *Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante versamento alla madre entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile onnicomprensivo di € 450,00 complessivo (€ 150,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat."*

Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione.

All'udienza del 28 aprile 2016, il Giudice, letta la memoria integrativa di parte ricorrente, verificata la regolarità del contraddittorio, rilevato che il convenuto [REDACTED], ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio non si costituiva, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Concedeva altresì i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c., rinviando, per gli incumbenti di cui all'art. 183, settimo comma c.p.c., a successiva udienza, ove rigettata l'attività istruttoria orale in quanto del tutto irrilevante e superflua, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava all'udienza del 14 dicembre 2016 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, previa assegnazione di termine per il deposito della comparsa conclusionale di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa al Collegio.

In data 21 dicembre 2016 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla parte, tenendo, confermando l'ordinanza sopra richiamata

emessa in corso di causa atteso che le istanze istruttorie di prove orali per testi e interpello richieste da parte ricorrente sono inammissibili in quanto in parte irrilevanti e superflue, in parte generiche e in parte vertenti su circostanze documentali e documentabili.

La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.

Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio presso il Comune di Milano in data 18 giugno 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno 1998, n. 0522, Registro 3, Parte I).

Dalla loro unione sono nati tre figli, [REDACTED] ad oggi maggiorenne, [REDACTED] e [REDACTED]).

Deve inoltre rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.

Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie, i motivi dedotti a sostegno del ricorso, i comportamenti aggressivi adottati dal marito nei confronti della moglie, presumibilmente dovuti anche all'abuso di sostanze alcoliche da parte di quest'ultimo, l'abbandono della casa familiare da parte del marito nel 2011, l'assenza del medesimo nel procedimento hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.

Va, dunque, pronunciata la separazione personale, in conformità al parere del Pubblico Ministero.

Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED], essendo [REDACTED] divenuto nelle more maggiorenne, premesso che la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, deve rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole

medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario "che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizioni di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale; *ex multis* cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593).

Sul punto, osserva il Collegio che sulla base del ricorso e delle dichiarazioni rese in udienza da parte ricorrente, è univocamente emerso che il resistente, dopo un iniziale rapporto di coniugio sereno, ha iniziato ad adottare comportamenti verbalmente aggressivi, eccedendo in sostanze alcoliche e frequentando altre donne; nel 2011, a seguito di frequenti litigi ha abbandonato, senza preavviso e definitivamente la casa coniugale, non comunicando il luogo del trasferimento e senza contribuire in alcun modo al mantenimento della famiglia, dimostrando un totale disinteresse per la moglie e per i figli.

Il Collegio rileva, pertanto, un'inadeguatezza genitoriale del padre - confermata anche dal suo comportamento processuale - il quale si è di fatto disinteressato della vita familiare, dal 2011 non ha mai versato alcun assegno di mantenimento a favore dei figli ed ha contribuito solo occasionalmente a qualche spesa medica o scolastica, non partecipando in alcun modo alle loro scelte educative e di vita e non mantenendo contatti stabili con loro, vedendoli esclusivamente in modo sporadico e a sua discrezione, senza alcun preavviso.

Alla luce delle circostanze di fatto esposte, di quanto emerso in udienza, stante l'esigenza per i minori di raggiungere una stabilità relazionale con il padre, il quale tuttavia non è in grado di garantirla dato il suo comportamento inaffidabile e non tutelante, considerato altresì che il medesimo risulta formalmente irreperibile dal 2006 e non è nota la sua residenza, considerata invece l'emersa competenza genitoriale della madre, la quale ha sempre provveduto, seppur faticosamente e anche con l'ausilio dei suoi familiari a soddisfare tutte le esigenze dei figli, ritiene il Collegio, nell'interesse dei minori stessi, di confermare quanto già statuito in sede di provvedimenti presidenziali, accogliendo la domanda di parte ricorrente e disponendo l'affido esclusivo dei figli minori [REDACTED] alla madre ed il loro collocamento presso la medesima.

Ben può, infatti, formularsi una prognosi del tutto favorevole in ordine alla idoneità genitoriale della signora [REDACTED] posto che la stessa si è sempre occupata con continuità e responsabilità dei figli, provvedendo alle loro esigenze di vita sia morali che materiali.

Ritiene di conseguenza il Collegio di dover confermare l'assegnazione alla madre quale genitore affidatario della casa familiare di [REDACTED] proprietà della medesima e di suo fratello e sulla quale grava un mutuo trentennale con rate mensili di € 550,00 che vengono pagate per il 50% dalla ricorrente e per l'altro 50% dal di lei fratello.

Quanto alle modalità di visite con il genitore non affidatario, stante la sporadicità dei rapporti tra il padre e i figli, ritiene il Collegio opportuno confermare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, disponendo che il padre potrà frequentare i figli, su espressa richiesta dello stesso, purché mostri serietà e responsabilità

genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile ed equilibrato, solo previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e i bisogni dei minori medesimi.

Deve poi essere decisa la richiesta concernente la determinazione del contributo al mantenimento dei figli.

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale.

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. (già art. 148 c.c.) non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).

Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.

Lo stato di disoccupazione di un genitore non può quindi giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della potenzialità a lavorare, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa.

Ciò vale sia con riferimento ai due figli piccoli ancora studenti sia anche per il figlio da poco maggiorenne [REDACTED], pacificamente convivente con la madre presso la casa coniugale di [REDACTED], che non è certamente ancora in alcun modo inserito nel mondo occupazionale con un lavoro comunque che gli fornisca una fonte di sostentamento adeguata e sufficiente, per poterlo ritenere anche solo in parte autonomo dal punto di vista economico e in grado quindi di mantenersi da solo.

In diritto, infatti, come è noto, la Suprema Corte ha così statuito sul tema in questione: *“L'obbligo dei genitori di concorrere ex art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa; ne consegue che il genitore, il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni che non svolgono attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova della condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento*

d'inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità ovvero di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro" (Sentenza n. 19589 del 26/09/2011).

Orbene, con riferimento alla situazione reddituale e personale delle parti, sulla base di quanto riferito dalla ricorrente, il resistente durante la convivenza lavorava in nero e saltuariamente contribuendo limitatamente al mantenimento del nucleo familiare con un importo mensile di circa 300 euro. Dal 2011 non ha mai versato somme a titolo di mantenimento dei minori se non occasionalmente e non è dato sapere se attualmente svolga o meno un'attività lavorativa, risultando indeterminabile la sua situazione economica e reddituale.

Relativamente invece alla signora [REDACTED] emerge che la medesima abbia lavorato presso una cooperativa percependo € 1.700,00/1.800,00 comprensivi degli assegni familiari di € 390,00, fino al suo licenziamento comminato in data 30 novembre 2015. Dalla memoria integrativa depositata risulta altresì che la medesima, essendo stata posta in mobilità, percepirà comunque l'importo mensile a titolo di indennità di circa € 1.242,00 fino a novembre 2017. La signora vive attualmente unitamente ai tre figli nella casa familiare in comproprietà con il fratello, pagando metà delle rate mensili di mutuo, pari ad € 550,00 mensili e facendosi completamente carico delle spese condominiali che sulla base di quanto asserito da parte ricorrente ammontano a circa € 2.000,00 all'anno.

Alla luce, pertanto dei dati sopra evidenziati, tenuto conto della documentazione prodotta da parte attrice e della situazione reddituale e patrimoniale riferibile alla medesima come emersa, in assenza altresì di qualsivoglia ulteriore elemento in ordine alla situazione reddituale lavorativa ed economica di parte convenuta, atteso che il medesimo risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa, tenuto altresì conto che il mantenimento diretto ed esclusivo dei figli ad oggi è a carico della sola ricorrente ritiene il Collegio, all'esito del giudizio, congruo ed equo confermare le statuizioni presidenziali, per quanto riguarda il contributo al mantenimento di tutti e tre i figli.

Stante l'assenza di qualsiasi canale di comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione del padre alle scelte di vita dei figli, l'assegno deve avere però carattere di onnicomprensività con la sola partecipazione al 50% delle spese mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista senza necessità di preventivo accordo..

Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo *status* ed in mancanza di opposizione del convenuto, rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:

1. **DICHIARA**, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] che hanno contratto matrimonio civile a Milano in data [REDACTED] (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, [REDACTED]);

2. **AFFIDA** i figli minori [REDACTED] in via esclusiva alla madre, disponendo che gli stessi siano collocati, anche a fini anagrafici, presso la residenza materna; il padre potrà frequentare i figli, su sua richiesta, purché mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con i medesimi, solo previo congruo preavviso e accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e i bisogni dei minori medesimi e nel rispetto della loro volontà.
3. **ASSEGNA** la casa coniugale sita in [REDACTED] con tutti gli arredi, alla parte attrice [REDACTED]
4. **PONE** a carico di [REDACTED], quale contributo al mantenimento dei tre figli [REDACTED], l'importo mensile onnicomprensivo di € 450,00 complessivo (€ 150,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2016) e da corrispondersi a [REDACTED] in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno oltre al rimborso del 50% alle spese mediche e dentistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista, senza necessità di preventivo accordo.
5. **NULLA** sulle spese di lite;
6. **SENTENZA** provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
7. **MANDA** alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 febbraio 2017.

Il Giudice Relatore est.

Dott.ssa Maria Laura Amato



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
[REDACTED]

Il Presidente

Dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini



La presente sentenza è stata resa pubblica
mediante deposito in cancelleria
23 FEB. 2017
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
[REDACTED]